Protocollo per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d'ufficio e di persona irreperibile (D.P.R. 30.05.2002 n. 115)

1) **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

A) **Istanza di ammissione:**

1) Modalità di presentazione

a) **In udienza**: può essere presentata dall'interessato o dal suo difensore nella sola ipotesi di giudizio direttissimo la riserva di deposito dell'istanza con relativi allegati in cancelleria

b) **Fuori udienza**: può essere presentata:

- Direttamente dall'interessato, che la sottoscrive in presenza di un cancelliere esibendo un documento d'identità [Il Cancelliere dovrà trattenere copia del documento d'identità da inserire all'interno del fascicolo
- Dal difensore (o da un suo incaricato): in tale ultimo caso l'istanza deve essere sottoscritta comunque dall'interessato, e il difensore provvede ad autenticare la firma dell'assistito: va in ogni caso allegata copia del documento di identità, posto che l'istanza deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la sussistenza delle condizioni di reddito familiare.
  L'istante deve essere identificabile in modo certo attraverso un valido documento di identità o altro equipollente.
  Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, lo stato, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari –trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e pertanto effettuata nelle forme di legge-, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

2) Contenuti dell'istanza presentata fuori udienza:

a) Dovranno ovviamente essere inseriti **i contenuti previsti dalla legge a pena di inammissibilità**.

b) Inoltre dovrà contenere, con la precisazione che segue:

- **Indicazione dei reati** per i quali si procede con allegazione delle imputazioni (a seguito dell'esercizio dell'azione penale) o comunque dei reati per i quali vi è iscrizione;
- **codice fiscale**: gli stranieri, comunitari ed extracomunitari, anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi, potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art.4 del D.P.R. n.605/73, ossia il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
- **autocertificazione**: l'autocertificazione dei redditi contenuta nell'istanza vale anche per il nucleo familiare, non essendo pertanto necessarie le autocertificazioni rilasciate da altri componenti del nucleo familiare; solo l'interessato assume la responsabilità penale e civile derivante da false attestazioni
  Questa deve indicare:
  Tutti i cespiti percepiti nell'anno solare anteriore alla presentazione dell'istanza, anche se non è ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
  Non potrà limitarsi ad una generica, indeterminata affermazione di sussistenza

Commento [SB1]:

delle condizioni di reddito richieste dalla legge;

- Dovrà altresì indicare, in caso di reddito zero, quali siano di fatto ed in concreto le fonti di sussistenza;
- I componenti del nucleo familiare e i relativi codici fiscali.

In allegato alla autocertificazione si dovrà produrre la dichiarazione dei redditi presentata, e per coloro che non hanno obbligo di presentazione, il Mod.730 o il certificato dei Servizi di assistenza Sociale del Comune di residenza attestante lo stato di indigenza o la dichiarazione ISEE; per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Al presente protocollo viene allegato ~~specifico~~ format relativo ad istanza di ammissione al gratuito patrocinio da ritenersi parte integrante.

B) Istanza di liquidazione

1) Modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi e delle spese di persona ammessa al gratuito patrocinio

- **In udienza:** prima che il Giudice pronunci la sentenza o il provvedimento che definisca la fase processuale cui la liquidazione si riferisce.
  La presentazione fuori udienza, pur non pregiudicando la possibilità di ottenere la liquidazione, non essendo in proposito previste ipotesi di decadenza, non consentirà ovviamente di avvalersi utilmente del presente protocollo

2) Contenuti dell'istanza di liquidazione dei compensi e delle spese di persona ammessa al gratuito patrocinio

L'istanza di liquidazione deve contenere:

a) Il nome e cognome dell'assistito, il numero del registro generale assegnato al procedimento, l'organo giudicante, la data, il numero;
b) l'indicazione del decreto di ammissione al gratuito patrocinio dell'interessato con allegata copia dell'istanza originaria e del provvedimento ammissivo;
c) l'indicazione del difensore richiedente, che dovrà essere in possesso dei requisiti di legge, e l'allegazione delle eventuali copie delle revoche e/o nomine depositate nel corso del procedimento da parte dell'assistito, nell'ipotesi in cui non si tratti dello stesso difensore indicato nell'istanza di ammissione;
d) copia degli atti relativi all'annullamento di eventuali provvedimenti di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio dell'assistito;
e) le attività in concreto svolte dal difensore con riferimento alle varie fasi previste dalla tariffa professionale e la relativa quantificazione della richiesta, sia con riferimento alle singole fasi, che nel complesso, **sulla base delle ipotesi –tipo in allegato già predisposte nel calcolo**: al presente protocollo è invero allegata una serie di ipotesi-tipo standardizzate, già predisposte con i relativi calcoli, alle quali dovrà farsi riferimento -*nell'ipotesi in cui si intenda avvalersi del protocollo*-, **inserendo** quella che meglio si attaglia al caso concreto, nell'**apposito *format di Istanza di liquidazione parte integrante* del presente protocollo**; il Giudice, laddove riconosca valida l'indicazione dell'ipotesi- tipo inserita nel format, provvederà alla liquidazione sulla base del presente protocollo; in caso contrario provvederà nei termini ordinari, determinando l'importo della liquidazione sulla base delle disposizioni vigenti;

analogamente si provvederà nei termini ordinari e pertanto senza avvalersi del presente protocollo, laddove il difensore non ritenga di richiamarsi ad una delle ipotesi-tipo standardizzate ed avanzi una richiesta che ne fuoriesca;

f) il **decreto di liquidazione, apposto in calce all'istanza, sulla base del format allegato al presente protocollo costituente modello,** redatto in conformità dello stesso, e sulla base dell'**ipotesi standard di liquidazione individuata:** il Giudice, laddove riconosca valida l'indicazione dell'ipotesi-tipo inserita nel format, provvederà alla liquidazione; in caso contrario provvederà nei termini ordinari, e con la tempistica ritenuta necessaria, determinando l'importo della liquidazione sulla base delle disposizioni vigenti a prescindere dalle ipotesi –tipo; analogamente si provvederà nei termini ordinari e pertanto senza avvalersi del presente protocollo, laddove il difensore non ritenga di richiamarsi ad una delle ipotesi-tipo standardizzate ed avanzi una richiesta che ne fuoriesca.
Al presente protocollo si allega **il relativo forma di istanza con pedissequo decreto**

3) Liquidazione in favore del difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio

Il Giudice –nell'ipotesi di accoglimento dell'ipotesi liquidativa individuata dal richiedente e inserita nel relativo format- provvederà alla liquidazione contestualmente alla lettura del dispositivo di sentenza o eventualmente al deposito del provvedimento definitorio della fase diverso dalla sentenza dibattimentale.
In tal caso la lettura equivale a notifica.
Il Giudice potrà peraltro provvedere alla liquidazione o con il deposito delle motivazioni della sentenza dibattimentale o successivamente, laddove non ritenga di condividere l'ipotesi-standard di liquidazione di cui all'istanza/format o laddove non sia comunque possibile avvalersi delle condizioni del presente protocollo.
La liquidazione riguarda esclusivamente la fase di riferimento, dovendo ogni fase avere propria liquidazione.

4) Liquidazione in favore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio

Il Giudice, ai sensi dell'110 del D.P.R. n. 115/2002, terzo comma, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, se condanna l'imputato, non ammesso al gratuito patrocinio, al pagamento delle spese in favore della parte civile, viceversa ammessa al beneficio, dispone il pagamento in favore dello Stato con rivalsa nei confronti dell'imputato.
Il Giudice provvederà ad una liquidazione dell'importo da parte dello Stato con provvedimento contenuto nel dispositivo della sentenza, così come prevede il 3° comma dell'art.110 del D.P.R. n.115/2002.
Al fine di consentire il relativo pagamento il Giudice dovrà provvedere, emettendo apposito decreto di pagamento, alla liquidazione dei compensi e delle spese della parte civile ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, in importo corrispondente a quello indicato in sentenza.

Ciò premesso, laddove la **difesa di parte civile intenda avvalersi del presente protocollo**, dovrà:

g) Presentare, **nei termini di cui al punto B.1) del presente protocollo e con i contenuti di cui al punto B.2) del presente protocollo**, apposita istanza di liquidazione **redatta secondo format**, e ciò al fine di permettere al Giudice di disporre con relativo decreto anche il pagamento degli importi in suo favore, meramente indicati nel dispositivo della sentenza emessa

2) DIFESA D'UFFICIO

A) Istanza di liquidazione del difensore d'ufficio

Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituito ai sensi dell'art. 97, co 4° c.p,p, e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia

1) Modalità di presentazione dell'Istanza
L'istanza verrà presentata dal difensore in cancelleria terminata la relativa fase nel corso della quale ha svolto l'attività di difesa, entro i termini previsti per il deposito della motivazione della sentenza

2) Contenuti ed allegati dell'Istanza
L'istanza di liquidazione deve contenere:

a) il nome e il cognome dell'assistito e, ove conosciute, le generalità complete, il numero del Registro Generale assegnato al procedimento, e l'organo giudicante;
b) il difensore deve inoltre allegare il decreto di nomina o l'atto equipollente da cui si possa risalire al conferimento dell'incarico;
c) le attività in concreto svolte dal difensore con riferimento alle varie fasi previste dalla tariffa professionale e la relativa quantificazione della richiesta, sia con riferimento alle singole fasi, che nel complesso, **sulla base delle ipotesi –tipo in allegato già predisposte nel calcolo**: al presente protocollo è invero allegata una serie di ipotesi-tipo standardizzate, già predisposte con i relativi calcoli, alle quali dovrà farsi riferimento -*nell'ipotesi in cui si intenda avvalersi del protocollo*-, **inserendo** quella che meglio si attaglia al caso concreto, nell'**apposito *format di istanza di liquidazione parte integrante* del presente protocollo**; il Giudice, laddove riconosca valida l'indicazione dell'ipotesi- tipo inserita nel format, provvederà alla liquidazione sulla base del presente protocollo; in caso contrario provvederà nei termini ordinari, determinando l'importo della liquidazione sulla base delle disposizioni vigenti; analogamente si provvederà nei termini ordinari e pertanto senza avvalersi del presente protocollo, laddove il difensore non ritenga di richiamarsi ad una delle ipotesi-tipo standardizzate ed avanzi una richiesta che ne fuoriesca;
d) il **decreto di liquidazione, apposto in calce all'istanza, sulla base del format allegato al presente protocollo costituente modello,** redatto in conformità dello stesso, e sulla base dell'**ipotesi standard di liquidazione individuata**: il Giudice, laddove riconosca valida l'indicazione dell'ipotesi-tipo inserita nel format, provvederà alla liquidazione: in caso contrario provvederà nei termini ordinari, e con la tempistica ritenuta necessaria, determinando l'importo della liquidazione sulla base delle disposizioni vigenti a prescindere dalle ipotesi –tipo; analogamente si provvederà nei termini ordinari e pertanto senza avvalersi del presente protocollo, laddove il difensore non ritenga di richiamarsi ad una delle ipotesi-tipo standardizzate ed avanzi una richiesta che ne fuoriesca.
Al presente protocollo si allega **il relativo forma di istanza con pedissequo decreto**

All'istanza andrà inoltre allegata l'ulteriore seguente documentazione, a seconda dell'ipotesi:

a.1) Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

1) Atto di costituzione in mora con allegata la parcella recapitato a mezzo raccomandata a.r. all'assistito presso la residenza anagrafica o il domicilio dichiarato o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito esercita abitualmente la sua attività lavorativa;
2) Pignoramento negativo mobiliare o pignoramento presso terzi, con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti;

a.2) Persona difesa: straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso, oltre ai documenti elencati sub a.1):

1) Attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà, mobiliari, immobiliari e non produce reddito nella sua terra d'origine (cfr. sentenza Corte Costituzionale 219/1995). E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 30 giorni, non potendo, comunque, l'assenza di risposta costituire motivo ostativo.

a.3) Persona difesa: cittadino italiano di fatto irreperibile, tale risultante dal fascicolo processuale

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

1) parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto, se diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa;
2) verifica anagrafica aggiornata negativa;
3) Certificazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) negativa.

a.4) Persona difesa: straniero completamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

1) Parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso l'ultimo domicilio conosciuto in Italia (se esistente), il domicilio eventualmente dichiarato o eletto o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa in Italia;
2) Verifica anagrafica aggiornata negativa;
3) Attestazione del Consolato e dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà mobiliari, immobiliari e non produce reddito nella sua terra d'origine (Sentenza Corte Costituzionale 219/1995). E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 30 giorni non potendo, comunque, l'assenza di risposta costituire motivo ostativo;
4) Certificazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

(DAP) negativa.

a.5) Persona difesa: straniero sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

1) Atti del fascicolo processuale che evidenziano la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio in Italia;
2) Se risulta elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio del legale, parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito:
3) Nell'ipotesi di cui al precedente numero, verifica anagrafica aggiornata negativa.
4) Certificazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) negativa.

a.6) Persona difesa: soggetto dichiarato formalmente irreperibile o latitante

E' ammessa unicamente a favore del difensore di imputato che sia stato formalmente dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero o del giudice pronunciato all'esito della procedura prevista dall'art. 159 c.p.p,

La disciplina si estende al latitante.

Lo status d'irreperibile deve esistere al momento della liquidazione.

All'istanza il difensore deve allegare:

1) Il provvedimento di nomina quale difensore d'ufficio o un suo equipollente;
2) Il decreto di formale dichiarazione di irreperibilità relativo alla fase per la quale si richieste la liquidazione, ovvero il decreto di dichiarazione della latitanza;
3) La certificazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) negativa.

3) Liquidazione dell'istanza

La liquidazione surrogatoria a carico dello Stato comprenderà solo i compensi e le spese documentate per l'attività ~~espletata in sede penale~~.

Alla relativa liquidazione si procederà *–laddove tempestivamente depositata e ove ricorrano le ipotesi disciplinate nel presente protocollo, non risultando necessario disattendere la richiesta per erroneità dell'ipotesi standard di importo liquidabile o per mancanza della documentazione da allegare, o per l'esigenza di accertamenti e verifiche-* da parte del Giudice competente, una volta terminata la fase processuale di riferimento, entro il termine per il deposito della motivazione della sentenza o comunque nei 30 gg. successivi

Il Giudice potrà richiedere, tramite la Cancelleria, anche a mezzo fax, di integrare le istanze che dovessero risultare in tutto o in parte prive della documentazione richiesta.

L'integrazione della documentazione o delle notizie dovrà essere fornita entro 30 giorni dalla comunicazione. In difetto l'istanza sarà rigettata.

Allegati:

- ipotesi-tipo standardizzate di liquidazione compensi ;
- format relativo all'istanza di ammissione a gratuito patrocinio;
- format relativo all'istanza di liquidazione dei compensi in caso di gratuito patrocinio e pedissequo decreto;
- format relativo all'istanza di liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio e

pedissequo decreto